

DECRETO LEGGE N. 23 DEL 2020 («DECRETO LIQUIDITA'»)

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI.

I. Approfondimento: misure in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi.

9 APRILE 2020

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati

INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Liquidità**», D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che introduce misure urgenti in materia di **accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese**, nonché di **poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia**.

Il Decreto – in particolare – contiene:

- 1. Misure in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi;**
- 2. Misure in materia di bilancio, societaria e concorsuale per garantire la continuità delle imprese;**
- 3. Altre misure di carattere tributario;**
- 4. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese.**

Di seguito una panoramica delle principali misure **di cui al precedente punto 1.**

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il Decreto, **all'articolo 18**, dispone la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi ed a particolari condizioni. I casi, sotto il profilo soggettivo, sono sintetizzabili come segue:

1. Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
2. Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro;
3. Soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019;
4. Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
5. Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;

NB: Restano ferme le sospensioni già previste per particolari categorie di soggetti dall'articolo 61 del Decreto Cura Italia (vedi slides da pagina 9).

I. SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l'anno solare), che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33 per cento** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta**, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) *alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (sul lavoro dipendente e assimilato), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;*

b) *all'imposta sul valore aggiunto.*

Per i soggetti di cui sopra sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.*

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l'anno solare), **che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50 per cento** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta**, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (sul lavoro dipendente e assimilato), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti di cui sopra sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.*

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. SOGGETTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ DI IMPRESA, DI ARTE O PROFESSIONE IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MARZO 2019.

I versamenti di cui alle precedenti slides sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.** Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI.

I versamenti relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (sul lavoro dipendente e assimilato), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) nonché quelli dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

sono sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

NB: SOSPENSIONI LEGATE A PRECEDENTI DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTIVITA' E SOGGETTI

Restano ferme per il mese di aprile 2020:

PRIMO CASO) le disposizioni *dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*, in tema di “**sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero**” in base alle quali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, fino al **30 aprile 2020**:

- a) i termini relativi ai **versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (lavoro dipendente, assimilato e compensi/redditi corrisposti dallo Stato)**, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
- b) i termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

SOSPENSIONI LEGATE A PRECEDENTI DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTIVITA' E SOGGETTI (SEGUE)

SECONDO CASO) le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in tema di **"sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria"** in base al quale le suddette disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, **si applicano anche ai seguenti soggetti:**

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

SOSPENSIONI LEGATE A PRECEDENTI DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTIVITA' E SOGGETTI (SEGUE)

- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

SOSPENSIONI LEGATE A PRECEDENTI DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTIVITA' E SOGGETTI (SEGUE)

I versamenti sospesi ai sensi di quanto sopra (**PRIMO E SECONDO CASO**) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Restano infine ferme per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020:

TERZO CASO) *le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in base alle quali **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario e, soprattutto, per supportarvi in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

Studio EPICA | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201

Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028

Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364

Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861

Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |

EPICA

● Esperienze Professionali Integrate
● Commercialisti e Avvocati